

CLXLVI.

TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1863

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Congedo — Volazione per la nomina di tre Commissari per le Commissioni di sorveglianza presso la Cassa ecclesiastica e presso quella dei depositi e prestiti — Seguito della discussione del progetto di legge sulle pensioni degli impiegati civili — Approvazione del secondo inciso dell'art. 38 (34 dell'Ufficio Centrale) e dell'intero articolo — Nuova redazione dell'art. 39 (35 dell'Ufficio Centrale) proposta dall'Ufficio Centrale d'accordo col Regio Commissario — Dichiarazione del Senatore De Gori — Approvazione degli articoli 39 e 40 (36 dell'Ufficio Centrale, colle modificazioni propostevi) — Aggiunte e modificazioni all'art. 41 (37 dell'Ufficio Centrale) — Emendamento al medesimo del Senatore Duchoqué assentito dall'Ufficio Centrale e dal Regio Commissario — Approvazione dello stesso in un colle fattevi aggiunte e modificazioni — Nuova redazione dell'art. 42 (39 dell'Ufficio Centrale) — Spiegazioni richieste dal Senatore Di Revel, fornite del Senatore Scialoia — Adozione dell'articolo 42 emendato — Aggiunte all'articolo 43 (40 dell'Ufficio Centrale) introdottevi dall'Ufficio medesimo — Articolo addizionale del Senatore Piria — Osservazioni e dichiarazione del Senatore Paleocapa — Aggiornamento della discussione a giovedì.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri della guerra, dell'istruzione pubblica ed il Regio Commissario; più tardi intervengono i Ministri di marina e dei lavori pubblici.

Il Senatore segretario Arnulfo legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato senza osservazioni.

Legge quindi il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

N. 3248. Carmine Miraglia di Napoli ripete l'istanza fatta precedentemente colla petizione N. 3230 col corredo dell'autenticità della firma.

« 3249. N. 45 esercenti la veterinaria senza patente in diverse provincie del Piemonte fanno istanza presso il Senato acciò sia iniziata una legge che provveda di regolare patente per l'esercizio della professione quelli fra essi che faranno constare di aver compiuto un apposito corso privato, ovvero che il loro esercizio sia anteriore al 1818.

Presidente. Si dà lettura di una domanda di congedo.

Il Senatore segretario Cibrario legge la lettera del Senatore Acquaviva duca d'Atri, colla quale, per motivi di salute, chiede un congedo che gli è dal Senato accordato.

Presidente. A termini della legge 29 maggio 1855, articolo 8, debbono essere annualmente nominati tre commissari per la Commissione di sorveglianza presso la Cassa ecclesiastica, e secondo quella del 30 giugno 1857 devono essere pure annualmente a tenore dell'articolo 23 nominati tre commissari per la Commissione di sorveglianza presso la cassa dei depositi e prestiti.

Invito perciò i signori Senatori a voler scrivere tre nomi sopra una scheda e tre sopra un'altra per venirle poi a deporre nelle urne a ciò destinate.

Non è il caso di occuparsi della nomina dei commissari per la Commissione di sorveglianza presso l'amministrazione del Debito pubblico, stando essi in ufficio durante l'intera sessione.

(Il senatore segretario D'Adda fa l'appello nominale, ed i Senatori chiamati vanno a deporre le loro schede nelle due urne deposte sul banco della presidenza. Terminato l'appello, il Presidente procede alla tratta a sorte di tre Senatori per lo spoglio delle schede, e risultano scrutatori per la nomina dei commissari alla Cassa ecclesiastica i signori Senatori:

Pallavicino-Mossi
Arrivabene
Quarelli.

Per quelli alla Cassa dei depositi e prestiti, i signori Senatori:

Picelli
Marzucchi
Sanvitale.

Secondo l'uso, il risultato della votazione si annunzierà poi in una seduta successiva.

I signori scrutatori procederanno a questa operazione in fine della seduta.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE
SULLE PENSIONI AGLI IMPIEGATI CIVILI.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge sulle pensioni degli impiegati civili.

Si procederà quindi allo squittinio segreto per la votazione della seconda parte dell'art. 34, che diventa 38 cioè sulla disposizione così concepita: « salva la disposizione dell'art. 18. »

Avverto il Senato che oggi il numero legale è di 83. (Il Senatore Segretario Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato dello squittinio segreto:

Votanti.	88
Favorevoli.	45
Contrari	43

Il Senato approva.

Prima di passare alla votazione...

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Faccio osservare che non è stato votato l'articolo intero.

Presidente. L'intero art. 38 sarà messo ai voti.

Io intendeva solo di porre prima in avvertenza il Senato che ai successivi articoli si erano dall'Ufficio Centrale proposte nuove redazioni.

Ora porrò ai voti l'intero art. 38.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Mi permetto di notare che l'articolo come è stato votato, coll'adozione cioè del secondo inciso, comprende tutte le parti del Regno.

Ora è mio dovere di richiamare all'attenzione del Senato, non perchè da molti lo si ignori, ma perchè è bene che qualcuno lo dica, che coll'applicazione di questo secondo inciso agli impiegati la cui pensione eccedesse il *maximum*, si verrebbe, per quanto riguarda agli impiegati della Lombardia, a violare un espresso articolo del trattato di Zurigo.

Presidente. Fra due prove non è permesso di parlare. Io debbo prima di tutto mettere ai voti l'articolo intero.

Senatore Lauzi. Ma io posso parlare contro l'articolo.

Molti Senatori. È già votato.

Presidente. Chi approva l'articolo intero voglia alzarsi.

(Dopo prova e controprova l'articolo è approvato.)

Prego i signori Senatori di prestare attenzione alla lettura che si darà dei successivi articoli, perchè l'Ufficio Centrale d'accordo col Regio Commissario, ai medesimi sostituì nuove redazioni.

L'art. 35 del progetto dell'Ufficio Centrale (ora 39) è concepito nei seguenti termini:

« Alla promulgazione della presente legge l'impiegato che abbia diritto a pensione o che abbia raggiunto quel tempo di servizio, che per le leggi anteriori gli avrebbe dato diritto a pensione se avesse ottenuta la giubilazione, potrà, quando cesserà dal servizio, esercitare il suo diritto a termini della presente legge, o a termini delle leggi anteriori a cui era sottoposto; ma in quest'ultimo caso si prenderà per base della liquidazione lo stipendio che godeva secondo i regolamenti dei cessati Governi, salva la disposizione dell'art. 18. »

Veggio qui impiegata una parola che a quanto mi pare non incontrasi in tutta la legge, ed è quella di *giubilazione*.

Senatore Jacquemond, *relatore*. Si può correggere e sostituirvi le parole *collocamento a riposo*.

Presidente. Rileggo l'articolo con questo cambiamento (*V. sopra*.)

Il signor Senatore De Gori si era riservato un emendamento su quest'articolo 35 dell'Ufficio Centrale che corrisponde al 39 ministeriale.

Intende ancora di presentare il suo emendamento?

Senatore De Gori. Proponeva come emendamento all'articolo 35 dell'Ufficio Centrale, l'articolo 39 del testo ministeriale, ma soddisfacendo la nuova redazione a quelle ragioni a conseguire una pensione che mi sembrò giusto di sostenere ieri, accolgo la nuova redazione.

Presidente. Non essendovi altra osservazione nè dimandandosi da alcuno la parola, metterò ai voti l'articolo come è stato letto.

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

Ora verrebbe l'art. 40; ma ritengo il Senato che l'articolo 40 del progetto ministeriale rimane soppresso. Il signor Senatore De Gori aveva anche fatto la riserva di un emendamento su quest'articolo.

Senatore De Gori. La disposizione che intendeva togliere dall'articolo 40 non essendo compresa nell'articolo 39, tale quale è adesso adottato, non ha più luogo l'emendamento.

Presidente. Dunque passiamo all'articolo 41 del testo ministeriale che corrisponde all'articolo 36 dell'Ufficio Centrale nuovamente modificato dall'Ufficio stesso d'accordo col Commissario, nel modo seguente:

« Le disposizioni dell'articolo precedente saranno anche applicabili alle vedove ed alla prole degli impiegati. »

Se non si domanda la parola, metto ai voti l'articolo testè letto.

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

Viene ora l'art. 37, ora 41; converrà che lo legga, facendo avvertire che vi sono delle intercalazioni proposte dall'Ufficio Centrale ed accettate dal Commissario Regio.

« Nel liquidare il trattamento dovuto agli impiegati che al momento in cui cessano dall'impiego possono, a tenore dell'art. 1, invocare l'applicazione di questa legge, sarà tenuto calcolo eziandio di quei servizi resi anteriormente alla pubblicazione della presente, i quali sebbene non retribuiti direttamente dallo Stato, davano, in virtù di leggi precistenti, titolo a un trattamento di riposo a carico del pubblico erario. »

Qui si propone un'alinca concepito in queste parole: « Non sarà tenuto conto del servizio anteriore alla presente legge, per quale non era prima accordato diritto ad una pensione di riposo a carico dell'erario. »

Questa è una disposizione nuova, introdotta dall'Ufficio Centrale d'accordo col Commissario Regio.

Viene ora l'ultima parte nuovamente redatta dall'Ufficio Centrale.

« Per gli impiegati in carriera al momento della promulgazione di questa legge sarà considerato come titolo regolare d'ammissione in qualità d'uditore, soprannumerario, alunno o volontario, quello che sia conforme alle disposizioni vigenti al momento in cui essi entrarono in servizio. »

Senatore Duchoqué. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoqué. Nell'art. 7 già votato si è aggiunto alle qualifiche analoghe a quelle che trovansi in quest'articolo, una qualifica generica cioè *altra qualità equivalente*. Crederei che per concordanza si dovrebbe ripetere la medesima qualifica anche in quest'articolo.

Presidente. L'art. 7 già votato è nella seguente conformità:

« Il servizio utile al conseguimento della pensione, si computa dal giorno in cui l'impiegato sia stato dal Governo nominato al suo primo impiego, ed ammesso con titolo regolare, registrato alla Corte dei Conti ed ai suoi uffizi, nella qualità di editore, soprannumerario, alunno, volontario, od altra equivalente, non comprendendosi però il servizio prestato prima dell'età di venti anni compiuti. »

Senatore Jacquemoud, relatore. L'Ufficio Centrale accetta quest'aggiunta.

Presidente. L'articolo resterebbe pertanto redatto nella seguente conformità:

« Per gli impiegati in carriera al momento della promulgazione di questa legge, sarà considerato come titolo regolare di ammissione in qualità di editore, soprannumerario, alunno, volontario, od altra qualità equivalente, quello che sia conforme alle disposizioni vigenti al momento in cui essi entrarono in servizio. »

(Approvato.)

Si passa ora all'articolo 39, essendo soppresso l'articolo 38...

Senatore Jacquemoud, relatore. L'art. 38 è stato soppresso, perchè le disposizioni a cui esso si riferiva vennero pure sopprese.

Presidente. Dunque l'art. 38 rimane soppresso d'accordo fra il Commissario Regio e l'Ufficio Centrale.

Viene pertanto l'art. 42 della nuova redazione che corrisponde all'art. 39 quale era stato proposto dall'Ufficio Centrale.

Art. 42.

« Sono mantenute in vigore le disposizioni emanate nelle varie provincie italiane concernenti le pensioni degli impiegati civili rimossi dall'impiego sotto i cessati Governi per causa politica le loro vedove ed i loro figli. »

« Il Decreto del 26 settembre 1860 pubblicato nell'Umbria su questa materia è esteso alle Marche e alla Toscana, e il Decreto del 16 stesso mese ed anno in Napoli, è esteso alle provincie siciliane, come se vi fossero stati rispettivamente pubblicati sotto le loro date medesime. »

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Io desidero che spargasi un po' di luce sopra quest'articolo sul quale dichiaro d'essere assolutamente all'oscuro.

Si fa una nuova redazione, si fanno citazioni, si accennano decreti che non abbiamo sott'occhio; coloro che li conoscono sapranno come votare, quanto a me dichiaro che se il Governo, se l'Ufficio Centrale, se i signori proponenti non danno spiegazioni a tal riguardo, mi astengo dal votare.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Siccome l'Ufficio Centrale sopra alcune mie osservazioni fatte intorno alla compilazione dell'art. 39 sostituì la sua nuova proposizione, così sono in grado di poter dare all'onorevole Senatore Di Revel le spiegazioni che giustamente egli richiede.

Diceva l'articolo 39: « Il Decreto Reale del 9 agosto 1859 concernente gli impiegati civili privati dell'impiego sotto i cessati Governi, è esteso a tutte le provincie del Regno. »

Ciascuno di noi rammenta quel Decreto. Con esso, pel conseguimento della pensione, si rese utile agli impiegati il tempo trascorso dal giorno della loro rimozione dall'ufficio per causa politica sotto il Governo austriaco, sino al giorno della data del Decreto medesimo, cioè sino al giorno 9 agosto 1859.

Dall'Ufficio Centrale si proponeva di estendere a tutte le provincie del nuovo Regno italiano il beneficio che il Decreto 9 agosto 1859 concede agli impiegati lombardi.

Mi parve che accettando intieramente il pensiero del-

l'Ufficio Centrale, tutta la compilazione dell'articolo fosse non pertanto viziosa, in ciò che quando la Corte dei conti applica il Decreto del 9 agosto 1859, lo applica come se quel Decreto generale fosse per ciascuno come un Decreto di collocamento a riposo, val quanto dire, calcola come utile il tempo trascorso dal giorno della rimozione dall'uffizio sino al 9 agosto 1859.

Era assurdo estendere con questa limitazione implicita alla data del Decreto medesimo lo stesso beneficio a tutta Italia, poichè le altre provincie, annesse posteriormente, non lo erano al 9 agosto 1859. Bisognava adunque aver ricorso all'indicazione di altri decreti che sono stati successivamente pubblicati nelle varie provincie dopo la loro annessione, e che in sostanza sono il Decreto 9 agosto 1859.

Di fatto il 26 settembre 1860 nell' Umbria il Commissario Regio richiamava per l'appunto ciò che si era fatto negli antichi Stati colla legge del 14 agosto 1848 quanto agli impiegati del 1821 e del 9 agosto 1859, quanto agli impiegati costituiti dopo il 1848 in Lombardia, ed applicava, colla data del 26 settembre, questo Decreto all'Umbria.

Così, quando in Napoli il Dittatore venne a preparare l'annessione di quelle provincie al Regno italiano, pubblicò un decreto che è perfettamente simile a quello del 9 agosto 1859, e colui che oggi ha l'onore di parlare al Senato ne faceva la proposizione.

Ma quel decreto ha la data del 16 settembre 1860, poichè la dittatura cominciò in Napoli al 7 di quello stesso mese, e quindi necessariamente il tempo utile, ora che vengono le liquidazioni alla Corte dei conti, si calcola sino al 16 settembre 1860.

Ecco perchè era necessario di sostituire il richiamo di questi due decreti 26 settembre per l' Umbria, e 16 settembre per le provincie napoletane, all' unica indicazione del Decreto del 9 agosto 1859 che era nell' articolo della legge.

Fra qui dunque la sostanza è perfettamente identica, non vi è variazione che dell' indicazione di questi vari decreti, che sono la medesima cosa sotto diverse date.

Ma l'art. 39 estendeva il beneficio del Decreto 9 agosto a tutte le provincie italiane.

Ora tra queste provincie italiane ci sono quelle delle Marche, dove non fu nulla provveduto per questi impiegati costituiti per cause politiche dopo il 1848, vi sono le provincie siciliane dove non fu provveduto per atto legislativo o dittatoriale, ma vi fu semplicemente una determinazione provvisoria per alcuni casi fatta dal Prodittatore, in forma di semplice risoluzione del Consiglio dei Ministri.

Dovendo dunque, siccome proponeva l' Ufficio Centrale, estendere lo stesso beneficio alle Marche dove nulla si era provveduto, alla Sicilia dove si era provveduto presso a poco con una formola che equivaleva al nulla, poichè non vi era atto legislativo, non si poteva neppure per le ragioni che ho sottinteso al Senato citare il Decreto del 9 agosto 1859.

Ecco perchè si è detto: Il decreto del 26 settembre pubblicato nell' Umbria, che in sostanza è quello del 9 agosto, s' intende esteso alle Marche sotto la data medesima, poichè quelle provincie nello stesso tempo si mossero per l'annessione; e così in Napoli il decreto del 16 settembre, che in sostanza sempre è quello del 9 agosto, s' intende esteso alla Sicilia colla stessa data, poichè è pubblicato appunto dalla dittatura che allora vigeva in Napoli ed in Sicilia.

Credo dunque che le spiegazioni date siano sufficiente per dimostrare al Senato che nulla si è immutato al concetto dell'articolo 39, ma che si è creduto necessario di sostituire l'indicazione di quei vari decreti, perchè essi portano date diverse, ed è impossibile il contare il tempo utile per tutte le provincie di Napoli sino al 9 agosto 1859.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Di Revel ha la parola.

Senatore Di Revel. Credo che il Senato dopo quanto ha udito sarà perfettamente edotto su quanto ha da fare, così la mia interpellanza non è stata oziosa, e do il mio voto all'articolo.

Presidente. Dunque rileggo l'art. 42 che corrisponde all'art. 39 dell'Ufficio Centrale per metterlo ai voti (V. sopra.)

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Non trovandosi nella nuova redazione il riferimento al Decreto Reale 9 agosto 1859, che era indicato prima nell'articolo 39 dell'Ufficio Centrale, desidererei sapere se non debba esso essere applicato.

Senatore Solalita. Sì, sì, lo è implicitamente.

Senatore Lauzi. Mi basta questa spiegazione.

Presidente. Se non si fa altra osservazione metto ai voti l'art. 42 nella conformità letta.

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

Viene ora l'articolo 40 dell'Ufficio Centrale che corrisponde al 43 del Ministero di cui darò lettura, avvertendo i signori Senatori che vi sono variazioni nelle differenze numeriche, cioè che a vece di leggere, salvo il disposto degli art. 34, 35, 36 e 37, come stava prima scritto, devosi leggere « salvo il disposto degli articoli 38, 39, 40, 41. »

Art. 40.

« Sono abrogate le leggi e altre disposizioni attualmente vigenti intorno alle pensioni di riposo degli impiegati civili, salvo il disposto degli art. 38, 39, 40 e 41 della presente legge, e salvo le norme stabilite dalla legge 13 maggio 1862, per le pensioni di riposo degli agenti doganali, a cui nulla è innovato. »

Senatore Piria. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Piria. Sono dolente, o Signori, che la prima volta in cui mi è dato l'onore di parlare in que-

at'aula, io lo debbo fare per ritornare su di un argomento che fu soggetto di lunghe discussioni.

Presidente. Scusi il Signor Senatore Piria se lo interrompo, ma mi viene in questo momento posta sott'occhio ancora un'aggiunta a quest'articolo stata concertata d'accordo tra l'Ufficio Centrale ed il Commissario Regio, del seguente tenore:

« Sarà continuato il sistema di concedere pensione agli impiegati presso la Giunta temporanea del censimento di Milano, allorchè sieno nelle condizioni per le quali è stata ad essi fino ad ora conceduta. »

Senatore Paleocapa. Domando la parola.

Presidente. Ora la parola continua al Senatore Piria, poi l'avrà il Senatore Paleocapa.

Senatore Piria. Io dicevo dunque che se da una parte sono dolente di dover prendere la parola per la prima volta sopra una questione che è stata ampiamente discussa in quest'aula da due valenti oratori, ciò non ostante non posso esimersi da quest'obbligo, dappoichè molti dei miei colleghi ed amici appartenenti ad altre università italiane, me ne hanno fatto imperioso dovere.

Io mi sono astenuto dal parlare quando fu mossa la questione intorno alle condizioni dei professori, prima di tutto per ragioni di delicatezza che il Senato vorrà certamente apprezzare, trovandomi io appunto in quella categoria, ed in secondo luogo perchè altri oratori certamente più valenti di me, avendola ampiamente trattata, la mia debole voce nulla avrebbe potuto aggiungermi.

Finalmente me ne sono astenuto, perchè l'Ufficio Centrale proponeva tale temperamento che mi sembrava poter soddisfare a tutte le esigenze, ed io nutriva lusinga di vederlo accettato dal Regio Commissario.

Ora, come ho già detto, da diversi miei colleghi delle Università italiane, mi si fa quasi rimprovero perchè avendo l'onore di sedere in quest'aula, ed appartenendo alla classe dei professori, non mi sia mosso a difendere la loro causa, ond'io non posso astenermi dal parlarne parendomi la circostanza opportuna.

Infatti, a proposito dell'articolo di cui si tratta e nelle disposizioni transitorie, io vengo a farvi una proposta, mercè la quale sarebbe fatta una distinzione tra coloro che si trovano professori attualmente nelle Università, cioè che lo sono all'epoca della promulgazione di questa legge e coloro che saranno nominati dopo che la legge sarà promulgata.

Io non ho bisogno di dire parole onde impietosire il Senato sulla condizione degli'insegnanti; e ciò dico perchè queste parole furono già pronunciate; attingerò invece le mie ispirazioni da un sentimento più nobile quello del diritto e della giustizia.

E prima di tutto, o signori, io vi prego di riflettere come la condizione dei professori si trovi, per moltissimi riguardi, diversa da quella degli altri impiegati; diversa perchè inamovibili, diversa perchè dal principio

sino alla fine della loro carriera lo stipendio dei professori non subisce grandi variazioni, e per conseguenza le ritenute e la pensione di riposo vengono calcolate presso a poco sulle stesse basi.

Dove invece gli impiegati ordinari che cominciano giovanissimi lasciano una ritenuta minima ne' primi anni, e la loro pensione di riposo è calcolata sullo stipendio massimo che vengono a percepire negli ultimi anni della loro carriera.

Questa differenza è tale che i professori titolari delle Università lasciano sotto forma di ritenuta più di quello che la legge attuale accorda ad essi come pensione, e se voi, come spero, vorrete fare lieta accoglienza all'articolo che sono per proporvi, non farete altro, come vi mostrerò con cifre, che restituire ad essi quello che il governo ha ritenuto sui loro stipendi.

E prima di tutto, dicevo che la condizione dei professori differisce da quella degli altri impiegati, perchè inamovibili.

Questa circostanza al momento della loro nomina riveste tutto l'aspetto di un contratto bilaterale. Essi sono nominati professori a queste condizioni; essi le adempiono ed hanno diritto che la condizione dello stipendio e della pensione stabilita a loro vantaggio sia egualmente adempiuta.

Per gli altri impiegati il governo può sempre esonerarli dall'impiego, ed ha il diritto di dire: potrei rimuovervi, ciò non ostante non lo fo, mi contento di tarpare il vostro stipendio, mi contento di diminuire la vostra pensione, il danno che vi arreco è minore di quello che potrei fare rimuovendovi dall'impiego, per conseguenza contentatevi.

Ma per i professori vi è un vero contratto bilaterale il quale non si può sciogliere che col consentimento delle due parti.

E in questo caso sarebbe una parte sola, sarebbe soltanto il governo che rescinderebbe il contratto.

Il Commissario Regio ci diceva, quando si oppose al progetto dell'Ufficio Centrale: negli altri paesi, in Francia, nel Belgio, i professori dell'Università, sono parificati a tutti gli altri impiegati. È vero, o signori; ma un sistema bisogna adottarlo intero, o intieramente respingerlo, non si può prenderlo a metà.

Il signor Commissario Regio avrebbe dovuto aggiungere che nei paesi da lui citati prima di tutto non vi è nulla che somigli alla nostra legge sul cumulo degli impieghi, che là gli stipendi dei professori sono molto più elevati; che là i professori, come si disse, hanno poco da fare; invece qui sono occupatissimi dal principio sino alla fine dell'anno; non possono prendere altro incarico, e la facoltà che loro attribuisce la legge dei cumuli di poter coprire due impieghi è un'eccezione intieramente illusoria, come or ora spero potervi dimostrare.

In Francia, nel Belgio che cosa accade?

Un professore è obbligato ad insegnare per quattro mesi soltanto, e due volte la settimana, sicchè se egli

vuol insegnare per tutto l'anno può tenere due cattedre, poichè là non vi è legge che impedisca di cumulare più stipendi. Se invece di voler fare due lezioni alla settimana, ne vuol fare quattro, egli può cumularne quattro e senza nessuna riduzione.

In una parola tutti gli uomini di scienza in Francia e nel Belgio hanno da 25 a 30 mila franchi di stipendio, e perciò non è necessario che lo Stato si occupi di essi; non è necessario che lo Stato faccia loro da tutore; che faccia per essi delle piccole economie; tali economie potranno farle ampiamente essi stessi.

Quindi permetta il signor Regio Commissario ch'io dica che il suo confronto non regge sotto nessun rapporto. Presso noi invece la legge dei cumuli vieta il cumulo degli impieghi. Si è detto, che si fa eccezione in favore de' professori. Ma vediamo a quali condizioni vien fatta questa eccezione, e ognuno ravviserà di leggieri che non è niente esagerato quanto vi accennava testè, vale a dire che questa eccezione è illusoria.

Il professore può cumulare due insegnamenti. Prima di tutto io dirò che presso noi non mai si verifica che il professore abbia tempo sufficiente da attendere a due insegnamenti, perchè ha lezioni, e esami, e commissioni, cose tutte che richieggono lungo tempo.

Quelli poi tra i professori, e ve ne hanno molti in quest'aula, i quali sono membri dell'Accademia delle scienze, sono obbligati a tenere le loro sedute di domenica, lo che vuol dire che non hanno tempo libero nei giorni di lavoro.

Ma v'ha di più. La legge di pubblica istruzione stabilisce una prima riduzione sullo stipendio, e dice che un professore dell'Università può bensì dare un altro insegnamento, ma che in questo caso non potrà mai percepire che i $\frac{7}{10}$ dello stipendio: e vi prego, o signori, di osservare che questi $\frac{7}{10}$ fissati dalla legge costituiscono un *maximum* che non mai si raggiunge; ordinariamente non si dà che la metà. A questa riduzione già fatta dalla legge di pubblica istruzione se ne aggiunge un'altra del terzo fatta dalla legge dei cumuli; di guisa che dallo stipendio viene dedotto prima una metà, poi un terzo su questa metà, vale a dire i $\frac{2}{3}$, di guisa che anche nei casi in cui la legge permette al professore di cumulare due impieghi, sull'uno di essi non percepisce che $\frac{1}{3}$ dello stipendio assegnato al detto impiego.

Ora io dico, non ci sono due Università nella stessa città. Se un professore di Università può dare un altro insegnamento, sarà in un altro istituto secondario, ed in questi istituti le cattedre vengono retribuite meno di quelle dell'Università; sono nel termine medio dalle 2400 alle 3 mila lire.

Sicchè questo terzo che la legge dei cumuli permette, si riduce a 800, o a mille lire al *maximum*. Ma i professori non possono goderne, perchè, come dissi, non c'è esempio di professori che diano due insegnamenti nel tempo stesso.

S'invoca dai sostenitori del progetto ministeriale un'al-

tra ragione, la quale, se fosse esatta, sarebbe certamente di molto peso; si dice che le condizioni dei professori sono state molto migliorate, poichè nell'Università di Torino gli stipendi che prima erano di 2 mila si sono portati sino a 5 mila lire.

Io intenderei questa maniera d'argomentare se si facesse una legge per Torino; ma noi facciamo una legge per il Regno d'Italia, e in tal caso bisogna mettere a confronto le altre università. Nell'università di Pavia, per esempio, i professori erano meglio retribuiti di quello che lo siano attualmente.

In Toscana vi era una legge larghissima per cui il professore e il magistrato potevano conseguire l'intera pensione di riposo per due titoli, e non era necessario che questi due titoli si cumulassero; per dir meglio non era necessario che questi due titoli concorressero nello stesso individuo; si richiedevano cioè 65 anni di età, o 30 anni di servizio; laddove per gl'impiegati ordinari era stabilito che le due condizioni dovessero concorrere. Non so se queste cose siano state modificate dopo che io ho lasciato l'università di Pisa; ma erano così quando avevo l'onore di farne parte.

Finalmente s'invoca un'altra ragione, alla quale non si saprebbe che cosa rispondere, se essa fosse invocata in massima per stabilire una legge restrittiva sulle pensioni degli impiegati: si dice: lo Stato è obbligato a supplire alle pensioni, aggiungendo la vistosa somma di 30 o 31 milioni alle ritenute sugli stipendi, abbiamo bisogno di fare economia; sta bene, ma non mi sembra giusto che queste economie si debbano prelevare da una classe d'impiegati piuttosto che da un'altra, e dico che in proporzione si prelevano dalla classe dei professori più che da qualunque altra classe d'impiegati.

In appoggio, permettete ch'io legga alcune cifre che mi sono procurato da una società di assicurazione, dalla società Gresham.

Io ho domandato: secondo la legge attuale un professore lascia 240 franchi all'anno; ammettendo che sia entrato in carriera all'età di 30 anni, cosa problematica molto; ma attenendoci a questa ipotesi, cioè che un professore entri in carica all'età di 30 anni, ho domandato: quanto darete voi per un premio di lire 240 che vi si paghi annualmente da un individuo, cominciando all'età di 30 anni quando questo individuo avrà raggiunto l'età di 70 anni, che sarà quella in cui avrà terminati i 40 anni di servizio voluti dalla legge attuale per conseguire una pensione uguale ai $\frac{4}{5}$ dello stipendio?

Mi è stata trasmessa in principio della seduta la risposta da un impiegato, della quale se il Senato me lo permette, darò lettura.

« Rente viagère différée, payable dès l'âge de 70 ans.
« Prime annuelle payable de 30 à 70 ans, fr. 240.
Rente fr. 4897. 95. »

Dunque secondo questo dato, l'individuo avrebbe presso a poco 5 mila lire, vale a dire che la società

darebbe i cinque sestì, mentre il Governo dà solo i quattro quinti.

Dirò di più: una società particolare non fa queste intraprese gratuitamente; ha spese di ufficio, di amministrazione che vengono prelevate sopra tali capitali; da ciò risulta che lo Stato non perde nulla sulle pensioni dei professori, ma anzi vi fa un lieve guadagno, e per conseguenza i 30 o 31 milioni riguardano soltanto gli altri impiegati.

Per tutte queste ragioni credo debito mio, a nome anche di tutti questi miei colleghi che me n'incaricano, di proporre al Senato un'articolo....

Presidente. Parli in suo nome, le proposizioni in Senato non si possono fare che in nome proprio...

Senatore Piria. Volevo dire che sono stato incaricato da professori delle altre università italiane di difendere la loro causa innanzi al Senato, ma certamente la proposizione è in nome mio.

Questo articolo avrebbe per oggetto di stabilire una differenza tra i professori che attualmente si trovano in carriera e quelli che verranno in appresso, vale a dire dopo la promulgazione della presente legge; cosicchè per quanto difficili siano le condizioni che la legge loro voglia fare, vedranno in avvenire se loro converrà di mettersi in questa carriera, oppure di prenderne un'altra.

Se io dovessi esprimere il mio particolare convincimento, direi essere quasi certo che sotto l'impero delle leggi attuali, le cattedre delle università italiane resteranno deserte in un avvenire non molto lontano, o almeno non saranno occupate che da persone le quali dopo avere abbracciate altre carriere e non esservi riuscite, si rivolgeranno a quella dell'insegnamento per non poter far di meglio.

L'articolo è concepito in questi termini:

« Quanto ai professori titolari delle università dello Stato, le disposizioni della presente legge non saranno applicabili a quelli tra i detti professori che venissero nominati dopo la promulgazione della legge anzidetta. »

Presidente. Mi pare che questa redazione dica il contrario di ciò che vorrebbe il signor proponente.

Senatore Piria. Faccia grazia di aggiungere dopo applicabili *una che*, oppure si tolga via il non e dicai soltanto, ecc.

Una voce. Domando la parola.

Presidente. Prima di dare la parola al signor Senatore Paleocapa cui spetta, debbo interrogare il Senato se la proposta del Senatore Piria sia appoggiata.

La rileggo come è stata corretta.

« Quanto ai professori titolari delle università dello Stato, le disposizioni della presente legge saranno applicabili a quelli soltanto tra i detti professori che venissero nominati dopo la promulgazione della legge anzidetta. »

Domando al Senato se appoggia la proposta aggiunta di questo articolo.

(Appoggiata.)

La parola è al Senatore Paleocapa.

Senatore Paleocapa. Fin da quando si discuteva la legge dappriocipio, nella discussione generale, io feci presente al Senato i motivi per quali credevo che fosse di tutta equità, dirò anzi di stretta giustizia, di far ragione ad una petizione presentata dagli impiegati addetti alla Giunta del censimento, e mi riservava di esporre i motivi che militavano in favore di questi impiegati, quando fosse appunto venuto, come è venuto adesso, il momento in cui fossero state proposte alcune disposizioni transitorie alla legge medesima.

Fin d'allora però io aveva minutamente esposto i detti motivi che militavano a favore di questi impiegati. Venuto il momento attuale io ho conferito e col relatore dell'Ufficio Centrale e col signor Commissario Regio con i quali si è concertata quella disposizione transitoria che fu letta testè dal signor Presidente.

Io aderisco pienamente a questa disposizione transitoria perchè ho fiducia che essa soddisfaccia convenientemente ai diritti degli impiegati che lo presi a patrocinare. E per mostrare che essi meritano che si adott a loro vantaggio questa disposizione cercherò di esporre più brevemente che mi sarà dato le loro condizioni speciali.

Essi sono stati assunti come impiegati, addetti alla Giunta col nome di ispettori censuarii, commissarii censuarii, aggiunti, ed altri: sono stati assunti in servizio pagati esclusivamente dallo Stato con un soldo che per verità non era ragguagliato ad anno, ma a diaria per le ragioni che ho detto nella discussione generale, cioè principalmente perchè trattavasi di operatori, che prestando l'opera loro nella buona stagione in campagna per le operazioni della misura e perizie, e prestandola nelle città principali dove si raccoglievano per far parte dell'ufficio dell'ispettore, o per far parte dell'ufficio stesso della Giunta, erano trattati diversamente, e quindi secondo che si prolungava più o meno la campagna si calcolavano le loro competenze che erano mensilmente pagate nel ragguaglio portato da questa diaria, sia applicata al lavoro di campagna, che al lavoro d'Ufficio Centrale.

Questi impiegati nel regolamento generale che assegnava le classi alle varie cariche d'impieghi pubblici, furono parificati, ed ebbero la loro classe.

Essi si mantennero in servizio continuo per lunghi anni, e quando avevano raggiunto quel periodo di servizio per il quale a tutti gli altri impiegati d'altri rami d'amministrazione si accordava pensione di riposo, essi avevano individualmente la loro pensione, che non mancava loro mai; perchè da che si cominciò ad assegnarla loro non si cessò dal far ciò tutte le volte che il caso si verificava.

Che se questa circostanza, d'esser data la pensione caso per caso, poteva fare che essa si riguardasse come una pensione di grazia, non bisogna però confondere questa pensione di grazia con quelle che incorrono nella sfavor generale, perchè si suppone che dipendano

o da arbitrio del Sovrano che le concede, o veramente per favori personali poco meritati.

Queste pensioni di grazia non erano accordate a questo o a quell'impiegato, e negate ad uno o ad un altro, erano accordate a tutti indistintamente per rimediare a un difetto della legge che istituiva la Giunta, o per dire meglio non ad un difetto ma alla circostanza che codesta legge non aveva preveduto, cosa che per verità era imprevedibile, ma che pure si verificò. Imperocchè la Patente Sovrana che ordinava la formazione del nuovo censo generale per tutte le provincie che non avevano avuto l'antico censimento, la legge (dico) del 1819 era emanata dopo che le operazioni censuarie erano state già cominciate fino dal 1807 dal Governo italiano, ed a quell'epoca erano già avanzatissimi i lavori principali, che sono i lavori di misura i quali in molte provincie erano già compiuti.

Non potevasi dunque supporre, nè certo il legislatore lo supposeva, che i nuovi lavori che incominciavano nel 1819, dopo che già una gran parte dell'opera era compiuta, potessero durar tanto da dare agli individui addetti alla Giunta il diritto a pensione.

Ma questa supposizione fallì; venne il 1830, il 35, il 40, ed il censo non era compiuto. Non fu compiuto se non che per una parte delle provincie nel 50 e nel 51; e in altre provincie le operazioni durano tuttavia.

E fu allora che il legislatore riconobbe come la più evidente equità richiedesse che si dessero provvedimenti speciali per tutti quegli impiegati che mano mano andavano maturando il periodo di servizio che a termini della legge comune dava diritto a pensione a tutti gli impiegati degli altri rami di amministrazione.

E le pensioni perciò furono così concesse caso per caso.

Il relatore dell'Ufficio Centrale e credo pure il signor Commissario Regio hanno potuto vedere i lunghi elenchi di pensioni accordate che erano allegati alla petizione dei ricorrenti; ed a me recentemente ne furono trasmessi altri di venti diverse pensioni. Ed io credo che se si andasse cercando se ne troverebbero ancora in maggior numero.

Basta insomma dire che la pensione non fu mai negata ad alcuno che fosse nelle condizioni stesse che si richieggono negli altri impiegati per ottenerla.

Dirò di più che questo sistema che durò sempre prima del 1848, cioè prima degli svolgimenti politici d'allora, fu non solo continuato anche dopo, ma vi fu per di più data anche una forma più sicura e più generale.

Perciocchè sul finire del 1848 o sul principio del 1849, il maresciallo Radetzky al quale S. M. l'imperatore aveva demandati i supremi poteri, civile e militare, e ne avea per così dire fatto un dittatore del regno Lombardo-Veneto, emanò un decreto col quale dichiarò che tutti gli impiegati addetti alla Giunta del censo che per le circostanze della guerra non avevano potuto continuare le operazioni e mantenersi nel loro impiego,

sarebbero stati pensionati se avevano gli anni di servizio sufficienti per conseguir la pensione, oppure sarebbero stati messi in quiescenza in cui avrebbero durato finchè non fosse ricostituita l'amministrazione della Giunta e potessero rientrare nei loro uffici.

Io prego adunque il Senato di vedere se non abbiano un pieno diritto ad avere una pensione questi impiegati, fra i quali se ne trovano che hanno 25, 30, 35, 40 e più anni di servizio. Io ebbi già a notare che ce ne sono alcuni che quando io era addetto alla Giunta come membro del collegio peritale che costituiva l'ufficio tecnico superiore della Giunta stessa, servivano già il Governo, che vuol dire 38 anni fa; e non avevano certamente cominciato soltanto allora la loro carriera.

Ecco i motivi pei quali ho invocato una deliberazione del Parlamento che ho trovato di stretta giustizia.

Si tratta di provvedere con una disposizione transitoria introdotta nella legge alla sorte di impiegati che pei lunghissimi e non interrotti servigi resi allo Stato, ottenevano la pensione caso per caso come pensione di grazia. E pei quali perciò non basterebbe dire che si mantengono i diritti acquistati, imperciocchè quando venisse il momento di farli valere si direbbe loro che veramente diritti acquistati non avevano, giacchè procedevano da un atto sovrano di grazia il quale, sia pure che si concedesse alla evenienza di ogni caso, vestiva pur sempre il carattere di grazia e non avrebbe perciò potuto farsi valere perchè le istituzioni nostre non ne concedono al Sovrano la facoltà.

Dopo ciò non mi resta che ad aggiungere che le pensioni da accordare per ora sarebbero pochissime; non solo perchè non sono molti gli impiegati che hanno compiuto quei lunghi servizi dopo i quali la legge li ammette a far valere i loro titoli al conseguimento di una pensione di riposo, ma perchè sono uomini di grande capacità, onde sarebbe contrario agli interessi dello Stato, il non profitarne continuando a mantenerli in servizio; ma bisogna che possano continuare in questo servizio colla prospettiva che, tenuto loro conto degli antecedenti servigi, possano dopo altri anni di attività conseguire un onorato riposo; per il che è necessario che se ne assicuri loro l'ottenimento mediante una disposizione speciale introdotta in questa legge.

Presidente. Non siamo più in numero pel seguito della discussione. Convien perciò che il Senato determini il suo ordine del giorno per l'adunanza successiva.

È consuetudine che in questi ultimi giorni di carnevale il Senato non si raduni in seduta pubblica.

Intendo il Senato riunirsi giovedì 19 corrente?

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta al Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Non per me, che sarei pronto a continuare le sedute anche in questi ultimi giorni di

carnevale, ma per quei signori Senatori delle provincie lontane che intendono recarsi alle loro case, proporrei che le adunanze del Senato non si riprendessero che lunedì 23 di questo mese.

Voci. No, no.

Presidente. Si fa la proposta che il Senato non si riunisca più che il 23 di questo mese, vale a dire lunedì prossimo in otto.

Chi intende che l'adunanza sia rimandata a lunedì 23, voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Il Senato dunque è convocato giovedì 19 corrente alle ore due in seduta pubblica per la continuazione della discussione del progetto di legge per le pensioni degli impiegati civili. Dopo questo si porrà all'ordine del giorno il progetto di legge per l'estensione a tutto il regno della legge sulle privative industriali vigente nelle provincie sarde e lombarde, quello per l'estensione alla Sicilia del decreto del Produttore di Napoli 22 ottobre, e successivamente quegli altri che potranno essere in pronto.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4.)